

**REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE
SOGLIE COMUNITARIE**

Sommario

Art. 1 – Oggetto e principi	2
Art. 2 – Programma biennale delle acquisizioni	2
Art. 3 – Soglie di riferimento per gli affidamenti e procedure	2
Art. 4 – Limiti all’avvio di procedure di affidamento in presenza di accordi quadro e sistema dinamico di acquisizione	5
Art. 5 – Elenchi di operatori economici e indagini di mercato.....	6
Art. 6 – Principio di rotazione	7
Art. 7 – Controlli, stipula del contratto e verifiche	8
Art. 8 – Obblighi di trasparenza e tracciabilità, norme di comportamento e disposizioni finali	10

Art. 1 – Oggetto e principi

1. Il presente regolamento (di seguito, solo il “Regolamento”) disciplina l’acquisizione, da parte di ANCI Digitale (di seguito, anche solo la “Società” o “AD”), di beni e servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, in conformità a quanto previsto dall’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (c.d. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; a seguire, anche solo il “Testo Unico”) e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34, 36 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (recante “Codice dei contratti pubblici”; di seguito anche solo il “Codice”).
2. In particolare, le disposizioni del Regolamento sono applicate avendo riguardo al rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti – in modo da consentire la partecipazione anche alle micro, piccole e medie imprese – e dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale.
3. Per quanto non previsto dal Regolamento, si fa rinvio al Codice e alle relative misure di attuazione.

Art. 2 – Programma biennale delle acquisizioni

1. L’Organo Amministrativo della Società, su proposta, ove nominato, del Direttore Generale, adotta, secondo quanto previsto dal Codice, il Programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (di seguito, anche solo il “Programma”), aggiornato annualmente, nel rispetto del Decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14 o, comunque, della disciplina di settore.
2. Il Programma è pubblicato nelle forme di legge.

Art. 3 – Soglie di riferimento per gli affidamenti e procedure

1. Il valore stimato dei contratti oggetto delle procedure del Regolamento è calcolato secondo quanto stabilito dall’articolo 35 del Codice. In particolare, il calcolo del valore stimato

di un contratto di appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dalla Società, tenendo conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Eventuali premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti devono essere inclusi nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

2. Ferma restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le acquisizioni di beni e servizi disciplinate dal Regolamento sono effettuate, di norma, secondo le seguenti modalità:

- a) per i contratti di appalto di valore inferiore a € 40.000,00, IVA esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. In tal caso, la scelta del prestatore/fornitore può essere motivata con riferimento alle caratteristiche migliorative del servizio o del prodotto indicate dall'operatore economico, alla congruità del prezzo rispetto alla prestazione, che può essere dimostrata anche attraverso il confronto dei preventivi di spesa o attraverso la comparazione di listini di mercato;
- b) per i contratti di importo pari o superiore a € 40.000,00, IVA esclusa, e inferiore alla soglia comunitaria, mediante affidamento diretto, previa valutazione, ove esistenti, dei preventivi o delle offerte di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

3. Nel caso di contratti aventi a oggetto beni e servizi informatici e di connettività, si può procedere, altresì, mediante ricorso al Me.PA. ovvero alle convenzioni e agli accordi-quadro della Consip.

4. Per ogni procedura, la Società individua un Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell'articolo 31 del Codice e delle Linee Guida n. 3/2016 (e s.m.i.) dell'ANAC, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" e, ove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) in possesso di adeguate competenze, i quali svolgono i compiti previsti dal Codice, rapportandosi con l'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina di un organo amministrativo collegiale, con l'Amministratore delegato, essendo, altresì, responsabili del

pieno rispetto delle procedure previste nel Regolamento. Il nominativo del RUP è indicato nell'invito o nella richiesta di preventivo. Salvo diversa indicazione della Società, e nel rispetto dei limiti previsti dalle Linee Guida n. 3/2016 e dalle successive misure di attuazione del Codice, il RUP svolge anche le funzioni di DEC.

5. Ciascuna procedura prende l'avvio con la determina a contrarre, secondo i processi aziendali, dell'Amministratore Unico o di quello Delegato, che, in applicazione dei principi d'imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno: l'indicazione dell'esigenza societaria, le caratteristiche dei beni o servizi che si intendono acquistare, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento, nonché le principali condizioni contrattuali. Nel caso di affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici, ovvero nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico, la determina a contrarre contiene altresì l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'affidatario, le ragioni della scelta e il possesso da parte dello stesso dei requisiti di carattere generale e di quelli tecnico-professionali, ove richiesti. In quest'ultimo caso, l'istruttoria interna darà, altresì, atto della congruità del corrispettivo o del prezzo rispetto alla prestazione o alla fornitura.

6. Per i contratti di valore inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00), la determina a contrarre può essere omessa e il suo contenuto minimo può essere riportato nell'invito a presentare offerta.

7. Nel caso di consultazione di due o più operatori economici, l'invito a presentare un preventivo o un'offerta deve contenere i seguenti elementi: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il codice CIG; b) le garanzie richieste all'affidatario; c) il termine di presentazione del preventivo; d) il periodo in giorni di validità del preventivo o dell'offerta; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione o per la fornitura dei beni; f) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nel preventivo o nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali della richiesta di preventivo; g) l'indicazione dei termini di

pagamento; h) i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e, ove previsti, i requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del Codice che l'operatore economico dovrà possedere per l'affidamento del contratto; i) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti; l) la previsione eventuale della facoltà di proroga della fornitura o del servizio e le modalità di esercizio della stessa; m) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni generali di contratto, nonché alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici, nonché al Codice di comportamento di AD; n) la specificazione dei costi sicurezza contrattuali e l'allegazione DUVRI di massima (in caso di servizi e forniture con installazione, se esistono rischi interferenziali); o) il sistema di penalità per gli inadempimenti; p) il nominativo del RUP.

Art. 4 – Limiti all'avvio di procedure di affidamento in presenza di accordi quadro e sistema dinamico di acquisizione

1. In presenza di accordo quadro o di un sistema dinamico di acquisizione attivo per determinate categorie merceologiche di beni o di servizi, non è possibile procedere all'avvio di autonome e distinte procedure di affidamento per i medesimi beni o servizi.

2. In deroga al comma 1, nei casi di:

- a) accordo quadro o sistema dinamico che non soddisfa tutti i fabbisogni per la specifica merceologia oggetto della richiesta di acquisto, si può procedere all'acquisto dei beni o servizi complementari;
- b) procedura di gara in corso, per motivata urgenza, si può procedere all'avvio di una procedura per la stipula di un contratto che, anche in via alternativa:
 - abbia un oggetto, una quantità e/o una durata che tengano conto del tempo necessario per il completamento della procedura di gara e la stipula dell'accordo quadro da parte di AD;
 - contempli una clausola di recesso, senza oneri, in favore di AD, da esercitarsi entro 15 giorni dal momento della stipula dell'accordo quadro, qualora le condizioni ottenute dalla Società siano più vantaggiose. In tal caso, è, però,

fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di rinegoziare il contratto adeguandolo alle suddette condizioni di maggior favore.

Art. 5 – Elenchi di operatori economici e indagini di mercato

1. Al fine di individuare gli operatori da invitare, il RUP può operare, alternativamente:
 - a) tramite gli **elenchi di operatori economici** (di seguito, anche solo gli “Elenchi”) della Società o dei propri soci o enti controllati dagli stessi o di altre Amministrazioni pubbliche o Centrali di acquisto (es: Me.PA.);
 - b) attraverso **indagini di mercato** (di seguito, anche solo le “Indagini”).

2. La Società può ricorrere alle Indagini anche quando gli Elenchi non siano formati per quel settore merceologico o di attività ovvero non presentino un numero sufficiente di operatori utili da consultare.

3. Gli Elenchi, pubblicati sul sito della Società, possono essere suddivisi per settori di competenza o merceologici, nonché per fasce di valore e, in ogni caso, sono formati previa pubblicazione, sul medesimo sito, di apposito avviso, adottato dall’Amministratore Unico o Delegato della Società e finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse. Nell’avviso sono indicati i requisiti richiesti per l’iscrizione, le eventuali categorie e fasce di valore, nonché ogni altro elemento richiesto ai fini dell’iscrizione stessa. L’iscrizione negli Elenchi è, di norma, consentita senza limitazioni temporali o quantitative, ma, allo scopo di contemperare i principi di efficienza ed economicità dell’attività sociale, la Società può motivatamente prevedere che uno o più Elenchi siano limitati agli operatori che soddisfano al meglio le proprie esigenze, sulla base di criteri di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. In ogni caso, gli Elenchi favoriranno un effettivo confronto concorrenziale, al fine di garantire la più utile individuazione degli operatori da invitare.

4. Le Indagini possono essere preordinate a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Società.

Le Indagini sono condotte con le modalità e le forme di pubblicità ritenute, di volta in volta, più convenienti dalla Società, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente. La Società deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

5. Di norma, ove l'Indagine sia avviata con avviso pubblico, lo stesso indica almeno il valore del contratto, i suoi elementi essenziali, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la Società.

6. In ogni caso, l'avvio, l'espletamento o il perfezionamento dell'Indagine non possono formare negli operatori alcun legittimo affidamento sull'avvio della procedura ovvero su un successivo invito alla stessa.

Art. 6 – Principio di rotazione

1. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

2. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la Società, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non

operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

3. Si può eccezionalmente derogare al principio di cui al comma 1 previa adeguata motivazione in relazione, ad esempio, alla particolare struttura del mercato e alla riscontrata assenza di alternative, tenuto, altresì, conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

4. Negli affidamenti di importo inferiore a € 1.000,00 (mille/00), è sempre consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente.

Art. 7 – Controlli, stipula del contratto e verifiche

1. I controlli sull'affidatario, funzionali alla sottoscrizione del contratto, sono assolti secondo le modalità previste dal Codice, dalle Linee-guida ANAC n. 4/2016 e dalle successive misure di attuazione del Codice.

2. La Società effettua idonei controlli ai sensi dell'art. 71, comma 1, del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, sulle dichiarazioni rese dagli affidatari, nonché, a campione, per i contratti di particolare importanza e, in ogni caso, per quelli di valore superiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00), su un congruo numero di dichiarazioni, determinato in percentuale, non inferiore al 5%, su quello complessivo. In ogni caso, la Società effettuerà i controlli ogniqualvolta abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di

inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire un'adeguata e completa valutazione. I controlli possono essere effettuati a discrezione della Società sia prima sia dopo l'aggiudicazione del contratto e anche nel corso della sua esecuzione. Tali controlli sono disposti con apposito provvedimento del RUP.

3. Qualora nel corso dei controlli emergano errori e/o imprecisioni che non costituiscono falsità ai sensi dell'articolo 71 e ss. del Dpr n. 445 del 2000, i soggetti interessati sono invitati dal RUP a integrare o rettificare le dichiarazioni entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Resta inteso che, ai sensi dell'articolo 76 del citato Dpr, l'autore di dichiarazioni sostitutive false e/o mendaci è perseguibile penalmente ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. Nel caso di riscontrata dichiarazione falsa e/o mendace, il RUP procederà alle relative segnalazioni alle autorità giudiziarie e all'ANAC. In questa ipotesi, inoltre, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

4. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dai commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 36 del Codice per i contratti nell'ambito dei mercati elettronici.

5. La stipula dei contratti di valore inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00) avviene mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima. Tutte le spese del contratto, ove previste, sono a carico dell'affidatario.

6. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lett. b), del Codice, agli affidamenti diretti disciplinati dal Regolamento non si applica il termine dilatorio di c.d. *stand still* per la stipula del contratto.

7. Fermo quanto previsto dall'articolo 102 del Codice, la regolare esecuzione dei servizi e delle forniture affidati mediante affidamento diretto è attestata secondo le procedure interne della Società.

Art. 8 – Obblighi di trasparenza e tracciabilità, norme di comportamento e disposizioni finali

1. Alle procedure e agli atti del Regolamento si applicano, in quanto compatibili, i principi e gli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (s.m.i.), e all'articolo 29 del Codice, nonché la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in attuazione della legge 13 agosto 2010, n. 136 (s.m.i) e del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 (s.m.i.), salvo che per le eventuali spese economali di cui al regolamento della Società.

2. Gli organi amministrativi e di controllo, i dipendenti e i collaboratori della Società, gli operatori economici iscritti agli Elenchi o partecipanti alle procedure del Regolamento o affidatari dei relativi contratti sono tenuti a rispettare le norme e i principi in materia di concorrenza, di contratti pubblici, nonché il Regolamento e il Codice di comportamento o gli strumenti similari della Società. La relativa violazione da parte degli operatori economici può condurre all'esclusione dalla procedura ovvero all'annullamento dell'affidamento e alla risoluzione per inadempimento dell'affidatario o, comunque, all'inefficacia del contratto. Nel caso di violazione a opera di organi, dipendenti o collaboratori della Società, la stessa potrà rilevare quale causa di revoca dall'incarico ovvero di risoluzione del rapporto o, comunque, sul piano della valutazione disciplinare.

3. Per quanto non previsto dal Regolamento, trovano applicazione le norme del Codice e delle pertinenti misure di attuazione.